*PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE*

|  |
| --- |
| **OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' (ADL) DI CUI AI COMMI 115 E 116 DEL** [**DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34**](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2020-05-19;34!vig=) **- CONVENZIONE C.D.P./M.E.F. DEL 28/05/2020 - ADESIONE E PROVVEDIMENTI.** |

**RELAZIONE ISTRUTTORIA**

**PREMESSO CHE**, [l'articolo 115, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, testualmente recita:](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2020-05-19;34~art115!vig=)

1. “*1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020. Il Fondo di cui al periodo precedente e' distinto in due sezioni a cui corrispondono due articoli del relativo capitolo del bilancio dello Stato, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 8.000 milioni di euro e "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. Nell'ambito della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" le risorse sono ripartite in due quote: una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle regioni e province autonome. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi* [*dell'art. 265*](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2020-05-19;34~art265!vig=)*.*
2. *Ai fini dell'immediata operatività del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un'apposita convenzione e trasferisce le disponibilità delle Sezioni che costituiscono il Fondo su due conti correnti appositamente accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e' autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alle predette Sezioni. La suddetta Convenzione definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse delle Sezioni, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità di gestione delle Sezioni da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. La convenzione e' pubblicata sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.*”

**CHE**, [l'articolo 116 del D.L. 34/2020](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2020-05-19;34~art116!vig=) stabilisce:

1. *“Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella convenzione di* [*cui all'articolo 115, comma 2*](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2020-05-19;34~art115!vig=)*. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio e' subordinata al relativo riconoscimento.*
2. *Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali e' già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi* [*dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n.350*](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-12-24;350~art3!vig=)*. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui agli articoli* [*203*](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2000-08-18;267~art203!vig=) *e* [*204*](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2000-08-18;267~art204!vig=) *del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento alle regioni e province autonome, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui* [*all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2011-03-14;118~art62!vig=)*. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità e' applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.*
3. *La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 1 e' corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 1, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui* [*all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2013-04-08;35~art7!vig=)*, convertito, con modificazioni, dalla* [*legge 6 giugno 2013, n. 64*](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-06-06;64!vig=)*, e dell'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.*
4. *L'anticipazione e' concessa, entro il 24 luglio 2020 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui* [*all'articolo 115, comma 1*](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2020-05-19;34~art115!vig=)*, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima. Qualora le richieste presentate a valere su una delle due quote della Sezione di cui al periodo precedente siano state pienamente soddisfatte, le risorse residue possono essere destinate alle eventuali richieste non soddisfatte presentate per l'altra quota della medesima sezione.*
5. *L'anticipazione e' restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui* [*al precedente articolo 115, comma 2*](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2020-05-19;34~art115!vig=)*. La rata annuale e' corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni e' pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.*
6. *Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui* [*all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1997-12-15;446~art60!vig=)*, riscossa tramite modello F24. Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni e alle province autonome, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, si può procedere al recupero a valere delle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.*
7. *All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 1, gli enti devono utilizzare eventuali somme residue per la parziale estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli* [*21*](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2001-03-30;165~art21!vig=) *e* [*55*](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2001-03-30;165~art55!vig=) *del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*
8. *Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 1 entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo precedente e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli* [*21*](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2001-03-30;165~art21!vig=) *e* [*55*](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2001-03-30;165~art55!vig=) *del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 3, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche ricorrendo alle modalità di cui al comma 6.*
9. *Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere utilizzate dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dalle province autonome anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi* [*dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231*](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2002-10-09;231~art4!vig=)*, che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.”*

**CHE**, [l'articolo 118 del D.L. 34/2020](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2020-05-19;34~art118!vig=) prevede che: “*1. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli articoli* [*116*](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2020-05-19;34~art116!vig=) *e* [*117*](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2020-05-19;34~art117!vig=)*, sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Sono ugualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le eventuali somme, di cui* [*all'articolo 115*](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2020-05-19;34~art115!vig=)*, non richieste alla data del 31 dicembre 2020.*”;

**CHE**, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato sul proprio sito internet il Comunicato n.113 del 27 maggio 2020, mediante il quale è stato comunicato "*che il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni di liquidità da erogare agli enti locali, alle regioni, alle province autonome ed agli enti sanitari, ai sensi degli articoli* [*116 comma 5*](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2020-05-19;34~art116!vig=) *e* [*117 comma 9*](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2020-05-19;34~art117!vig=) *del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, è pari all’1,226%.*”;

**DATTO ATTO CHE**, la Cassa depositi e prestiti società per azioni e Ministero dell’economia e delle finanze hanno sottoscritto la convenzione avente ad oggetto “*Convenzione di cui* [*all’articolo 115, comma 2, del decreto‐legge 19 maggio 2020, n. 34*](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2020-05-19;34~art115!vig=)*, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID‐19”.*” , in data 28 maggio 2020, che prevede tra la costituzione del richiamato fondo di liquidità per gli enti locali, le modalità di utilizzo del medesimo, lo schema di domanda di anticipazione e utilizzo del medesimo;

**CHE**, la convenzione su menzionata ha anche lo scopo di approvare lo scheda di domanda di anticipazione ed utilizzo del medesimo;

**CHE**, il costo dell'operazione di finanziamento sarà pari ad un tasso di interesse nella misura del 1,226% nominale annuo;

**CHE**, l'Ente si obbliga ad effettuare il rimborso dell'anticipazione in rate annuali costanti, posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi sulla base del Piano di Ammortamento definito in sede di sottoscrizione del richiamato contratto di anticipazione;

**DATO ATTO CHE**, gli artt. [115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2020-05-19;34~art115!vig=) e [116](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2020-05-19;34~art116!vig=) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 disciplinano la anticipazione di liquidità trentennale da parte della Cassa depositi e prestiti società per azioni e richiedono all'uopo apposita deliberazione giuntale corredata dal parere dei revisori;

**CHE**, la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità trentennali viene effettuata nel rispetto del punto 3.20-*bis* dell'Allegato 4/2 del [D. Lgs. n.118/2011](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2011-03-14;118!vig=);

**CONSIDERATO CHE**, l'operazione in esame si inserisce tra le misure adottate a livello nazionale per fronteggiare la crisi finanziaria e di entrata dovuta all'emergenza epidemiologica COVID-19, attraverso iniezioni di liquidità nel sistema delle autonomie locali;

**CHE**, l'Ente attraverso questa operazione di anticipazione onerosa trentennale attinge nuova liquidità per € 00.000.000,00, al fine di pagare debiti emersi sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali/M.E.F. ed ancora non estinti al 31/12/2019;

**VISTI:**

* il [decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2000-08-18;267!vig=);
* il bilancio di previsione 202X-202X approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.00 del GG/MM/AAAA, esecutiva ai sensi di legge;
* il Documento Unico di Programmazione (DUP) 202X-202X, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.00 del GG/MM/AAAA, esecutiva ai sensi di legge;
* il [Decreto Legge n.34/2020](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2020-05-19;34!vig=);
* la Convenzione tra la Cassa depositi e prestiti società per azioni e il Ministero dell’economia e delle finanze del 28/05/2020;
* il vigente Regolamento di contabilità;
* lo Statuto dell'Ente;

**ACQUISITI** i pareri obbligatori dei responsabili e dei revisori previsti dalla legge;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO:**

**SI PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI:**

**PER I MOTIVI ESPRESSI IN PREMESSA IVI RICHIAMATI,**

1. **DI ADERIRE** all'opportunità concessa dal legislatore [all'articolo 116 comma 1 del D.L. 34/2020](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2020-05-19;34~art116!vig=) e di accedere all'anticipazione di liquidità definita in detta normativa richiamata, per l'importo complessivo di € 00.000.000,00;
2. **DI UTILIZZARE** la somma di € 00.000.000,00 per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali riscontrati dalla piattaforma per i crediti commerciali e quantificati dal rappresentate legale dell'ente con apposita dichiarazione;
3. **DI AUTORIZZARE** il Responsabile del Servizio Finanziario alla sottoscrizione di ogni modulistica contrattuale ritenuta necessaria a perfezionare la concessione di detta anticipazione di liquidità;
4. **DI DARE ATTO CHE** successivamente saranno effettuate le necessarie e opportune variazioni di bilancio al fine dell'iscrizione della costituenda anticipazione e le discendenti rate di restituzione secondo il piano di ammortamento perfezionato dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni in sede contrattuale, e comunque, nel rispetto del citato punto 3.20-*bis* dell'Allegato 4/2 del [D. Lgs. n.118/2011](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2011-03-14;118!vig=);
5. **DI PAGARE** i debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali per un importo pari ad € 00.000.000,00 entro il termine normativamente fissato in giorni trenta dalla ricezione;
6. **DI STABILIRE** la durata della presente Anticipazione in anni 30, a partire dalla data di perfezionamento del contratto, di conseguenza la stessa durerà fino al GG mese anno;
7. **DI PRECISARE:**
	1. l'Ente rimborserà la presente Anticipazione mediante il pagamento di rate costanti, comprensive di capitale ed interessi, scadenti il GG mese di ciascun anno a partire dal 2022, dalla data di erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti dall'Ente gli interessi di preammortamento;
	2. il tasso di interesse nominale annuo applicato all'Anticipazione, così come fissato dal Ministero dell’economia e delle finanze, è pari al 1,226%;
8. **DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva ai sensi [dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2000-08-18;267~art134!vig=).

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO …….**

  **Dott. Nome COGNOME**

LA GIUNTA COMUNALE, VISTA LA PROPOSTA DI CUI SOPRA, DELIBERA:

1. **DI ADERIRE** all'opportunità concessa dal legislatore [all'articolo 116 comma 1 del D.L. 34/2020](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2020-05-19;34~art116!vig=) e di accedere all'anticipazione di liquidità definita in detta normativa richiamata, per l'importo complessivo di € 00.000.000,00;
2. **DI UTILIZZARE** la somma di € 00.000.000,00 per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali riscontrati dalla piattaforma per i crediti commerciali e quantificati dal rappresentate legale dell'ente con apposita dichiarazione;
3. **DI AUTORIZZARE** il Responsabile del Servizio Finanziario alla sottoscrizione di ogni modulistica contrattuale ritenuta necessaria a perfezionare la concessione di detta anticipazione di liquidità;
4. **DI DARE ATTO CHE** successivamente saranno effettuate le necessarie e opportune variazioni di bilancio al fine dell'iscrizione della costituenda anticipazione e le discendenti rate di restituzione secondo il piano di ammortamento perfezionato dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni in sede contrattuale, e comunque, nel rispetto del citato punto 3.20-*bis* dell'Allegato 4/2 del [D.Lgs. n.118/2011](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2011-03-14;118!vig=);
5. **DI PAGARE** i debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali per un importo pari ad € 00.000.000,00 entro il termine normativamente fissato in giorni trenta dalla ricezione;
6. **DI STABILIRE** la durata della presente Anticipazione in anni 30, a partire dalla data di perfezionamento del contratto, di conseguenza la stessa durerà fino al GG mese anno;
7. **DI PRECISARE:**
	1. l'Ente rimborserà la presente Anticipazione mediante il pagamento di rate costanti, comprensive di capitale ed interessi, scadenti il GG mese di ciascun anno a partire dal 2022, dalla data di erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti dall'Ente gli interessi di preammortamento;
	2. il tasso di interesse nominale annuo applicato all'Anticipazione, così come fissato dal Ministero dell’economia e delle finanze, è pari al 1,226%;
8. **DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva ai sensi [dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2000-08-18;267~art134!vig=).

 L’Assessore

Nome COGNOME